

Schema di regolamento recante:

Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

In applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n. 477/97, le parti sociali, firmatarie del contratto collettivo del settore assicurativo, hanno convenuto di istituire, presso l'INPS, il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

A tale fine, è stato depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico accordo sulla base del quale si è provveduto a redigere il presente schema di regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale schema è stato sottoposto alla preventiva valutazione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del 17 settembre 2007.

Le medesime Organizzazioni sono state convocate separatamente; in data 14 dicembre 2009 erano presenti la FIBA/Cisl, la FISAC/Cgil, la F.N.A., la UILCA, la SNFIA ed in data 21 dicembre 2009 era presente la FISAI.

In data 12 aprile 2010 ha avuto luogo un' ulteriore convocazione delle medesime parti, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero dell'economia, e per i quali si è reso necessario apportare alcune modifiche all'emanando regolamento. Le parti hanno preso atto e l'iter procedimentale è stato riavviato.

L'art. 1 dell'emanando provvedimento istituisce presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici".

Il Fondo, dotato di una propria autonomia gestionale e patrimoniale (art. 1), è gestito da un "Comitato amministratore" (art. 3) che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, lett. f), e 3, comma 4 del citato D.M. 477/97, è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presidenza e la durata del Fondo soggiacciono ai principi fissati dal regolamento quadro n. 477/97; l'avvicendamento dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno

al Comitato stesso è affidato al criterio di turnazione.

L'art. 4 del Regolamento, nel determinare i compiti del Comitato amministratore, mutua nel proprio contenuto la formulazione dell'art. 3, comma 3, del più volte citato D.M. 477/97, attribuendo al Comitato attività decisionali, di gestione e vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS.

L'art. 5 del regolamento individua, nell'ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione e/o di crisi, le "causali" che danno ingresso alle prestazioni del Fondo, distinguendo due tipologie di intervento: in via ordinaria ed in via straordinaria.

Detti interventi, comprensivi della contribuzione correlata dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria, sono riconducibili alla finalità di fronteggiare situazioni di eccedenze di personale transitorie (interventi in via ordinaria), ovvero di intervenire con l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia, (interventi in via straordinaria).

Al medesimo art. 5, comma 3, viene altresì precisato che qualora intervengano successive modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione del suddetto assegno straordinario, ed il versamento del contributo correlato, vengano prorogati oltre il previsto limite dei 60 mesi e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso.

L'erogazione degli assegni straordinari può, altresì, avvenire in un'unica soluzione, su richiesta del lavoratore, ma senza il versamento della contribuzione correlata.

L'art. 6 prevede il finanziamento del Fondo, relativamente agli interventi in via ordinaria, attraverso:

- una contribuzione ordinaria pari allo 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

- un contributo addizionale, in misura non superiore all'1,50%, posto a carico del datore di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Nel caso di interventi in via straordinaria, è prevista la corresponsione al Fondo, da parte del datore di lavoro, di un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

I commi da 4 a 6 dell'art. 6 definiscono l'attività di vigilanza sull'affluenza dei contributi e sull'andamento della gestione; i commi da 7 a 10 disciplinano la gestione della liquidazione del Fondo

L'art. 7 è norma a contenuto procedurale, che sancisce i presupposti e le condizioni per l'accesso alle prestazioni, secondo le previsioni contrattuali collettive vigenti per il settore.

Il successivo art. 8 individua lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie, tra coloro i quali, coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia.

L'art. 9 prevede l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo per gli aventi diritto, secondo criteri di priorità nella presentazione delle domande (comma 2); di proporzionalità delle prestazioni, rispetto ai contributi versati (comma 3); di turnazione, fatto salvo l'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza (comma 6).

L'art. 10 fissa ulteriori criteri e misure delle prestazioni per l'accesso ad interventi in via ordinaria o straordinaria.

La corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito è incompatibile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente, derivanti da attività lavorative prestate, in costanza di fruizione dell'assegno medesimo. Tale principio è contenuto nell'art. 11 che determina, altresì, specifiche ipotesi di cumulabilità, fissandone criteri e misure.

L'art. 12 del Regolamento dispone circa il diritto dei lavoratori che fruiscono delle prestazioni del Fondo alla prosecuzione del versamento dei contributi sindacali.

Gli artt. 13 e 14 concernono, rispettivamente, la scadenza del Fondo, trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ed il rinvio, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento stesso, alle disposizioni del già richiamato D.M. 27 novembre 1997, n. 477.